

DETERMINAZIONE 19 APRILE 2016

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE ED ALLE STRUTTURE XML DA
UTILIZZARE PER GLI SCAMBI INFORMATIVI IN TEMA
DI STANDARD DI COMUNICAZIONE
(DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 17 DICEMBRE 2008, ARG/GAS 185/08)**

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE MERCATI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Premesso che:

- con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 l'Autorità ha approvato le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale (di seguito: Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione), successivamente modificate ed integrate con la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 134/08, ed istituito un Gruppo di lavoro con le Associazioni dei distributori, dei venditori e dei grossisti di gas, avviato e disciplinato con determinazione del Direttore Generale n. 2/07 (di seguito: Gruppo di lavoro), poi esteso anche ai rappresentanti del settore elettrico con determinazione n. 59/08;
- con la deliberazione 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08 l'Autorità ha emanato le Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione (di seguito: Istruzioni Operative), successivamente modificate ed integrate con determinazioni del Direttore dell'allora Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (di seguito: DCQS);
- con la determinazione n. 4/09 del Direttore DCQS è stato pubblicato un documento (di seguito: Schema XML) che descrive le strutture XML da usare per gli scambi informativi previsti dalle Istruzioni Operative, successivamente modificate ed integrate al fine di pervenire al completamento della regolazione della materia;
- con la determinazione n. 11/2012 del Direttore della Direzione Mercati sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina di funzionamento del Gruppo di lavoro;
- con le determinazioni n. 7/2013 e n. 9/2013 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative ed allo Schema XML tese a recepire rispettivamente alcune delle disposizioni approvate

dall'Autorità con riferimento al *settlement* gas e la standardizzazione degli scambi informativi connessi alla prestazione di *switching*;

- con le determinazioni n. 1/2014 e n. 11/2014 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate *inter alia* modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative ed allo Schema XML per ricomprendere la standardizzazione di alcuni scambi informativi previsti dal Testo integrato morosità gas o TIMG, nonché quelli inerenti alla cessazione amministrativa del servizio di distribuzione;
- con la determinazione n. 4/2015 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate le modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative e allo Schema XML, al fine di ricomprendere la standardizzazione dei flussi relativi alla messa a disposizione di misure di cui al Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG, come risultante dalle modifiche apportate con la deliberazione 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 117/2015/R/gas);
- con la determinazione n. 11/2015 del Direttore della Direzione Mercati sono stati approvati i tracciati relativi ai flussi informativi previsti dall'articolo 10 della deliberazione 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel), concernenti le misure rilevate in occasione di una voltura e loro eventuali rettifiche, in coerenza con le modalità già adottate per la standardizzazione dei flussi dei dati di misura periodici e di *switching*, ai sensi della 65/2012/R/eel e della successiva determinazione n. 6/2012;
- con la determinazione n. 15/2015 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate le modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative e allo Schema XML, entrate in vigore l'1 gennaio 2016, con riferimento sia alle ulteriori disposizioni non ancora recepite emanate con la deliberazione 117/2015/R/gas sia a quelle previste ai sensi della deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, della deliberazione 4 giugno 2015, 269/2015/R/com e deliberazione 6 agosto 2015, 418/2015/R/com;
- con la deliberazione 10 marzo 2016, 100/2016/R/com (di seguito: deliberazione 100/2016/R/com) l'Autorità ha emanato disposizioni in tema di emissione della fattura di chiusura per cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale, nonché in relazione al monitoraggio delle medesime;
- con la deliberazione 10 marzo 2016, 102/2016/R/com (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com) è stato regolato il processo di voltura per il settore del gas naturale, prevedendone l'implementazione per il tramite del Sistema Informativo Integrato o SII, in coerenza con quanto stabilito con la deliberazione 398/2014/R/eel per il settore elettrico.

Considerato che:

- la deliberazione 100/2016/R/com prevede che, in occasione di una voltura:
 - a) il cliente finale richiedente possa effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della voltura, comunicandola al venditore che è tenuto a trasmetterla all'impresa di distribuzione secondo quanto previsto ai commi 4.2., 7.2 e 10.4 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/gas;

- b) l'impresa di distribuzione, che riceve l'autolettura, deve validare, ricondurre il dato alla data di voltura e comunicarne l'esito all'utente della distribuzione (di seguito: UdD) secondo quanto previsto all'articolo 10 dell'Allegato A deliberazione 102/2016/R/gas;
- con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati di misura in occasione della voltura l'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com stabilisce, tra l'altro, che:
 - c) l'autolettura possa essere comunicata per il tramite del SII, se disponibile alla data della comunicazione funzionale all'attivazione contrattuale (commi 4.2 e 7.2), oppure successivamente, per il tramite dell'UdD, direttamente all'impresa di distribuzione entro 1 giorno lavorativo dalla data di ricevimento o, se acquisita prima della comunicazione di attivazione contrattuale, entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione (comma 10.4);
 - d) con riferimento ai punti di riconsegna non letti mensilmente con dettaglio giornaliero, l'impresa di distribuzione sia tenuta ad effettuare la rilevazione del dato di misura alla data di attivazione contrattuale, ovvero di esecuzione della voltura da parte del SII (comma 10.2);
 - e) nel caso in cui la misura - autolettura del cliente finale o rilevata dall'impresa di distribuzione - venga raccolta in data diversa da quella di attivazione contrattuale, l'impresa di distribuzione è tenuta a ricondurla alla data di attivazione contrattuale, utilizzando il profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di attivazione contrattuale e caratterizzandolo come effettivo (commi 10.2 e 10.3);
 - f) le comunicazioni tra impresa di distribuzione e UdD devono essere effettuate secondo i canali e nei formati previsti dalla regolazione in materia di standard di comunicazione (comma 10.5); inoltre, la comunicazione di messa a disposizione deve riportare il codice pratica di attivazione assegnato dal SII nell'ambito della comunicazione di attivazione contrattuale (comma 10.6);
 - g) in tutti i casi di indisponibilità della misura, il dato messo a disposizione deve essere stimato e validato (comma 10.7);
 - h) l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione il dato di misura validato entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione di contrattuale (comma 11.1);
- con la deliberazione 117/2015/R/gas l'Autorità ha approvato la riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione anche in attuazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, intervenendo tra l'altro in tema di frequenze minime di lettura; in seguito, diverse imprese di distribuzione hanno presentato dei piani migliorativi in relazione a tali frequenze minime e, pertanto, con il comunicato pubblicato in data 3 febbraio 2016, sono state introdotte ulteriori frequenze di lettura nei flussi standardizzati con la sopraccitata determinazione n. 4/2015, al fine di garantire il recepimento dei suddetti piani;
- il comma 7.1 della deliberazione 102/2016/R/com stabilisce che le disposizioni, sopra richiamate con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati di misura di cui agli articoli 10 e 11 dell'Allegato A alla medesima deliberazione, abbiano effetti per le volture con efficacia dall'1 giugno 2016, coerentemente con l'entrata in vigore di quanto previsto dalla deliberazione 100/2016/R/com; mentre,

l'implementazione del processo di voltura per il tramite del SII sarà operativo per le attivazioni con efficacia dall'1 dicembre 2016;

- al comma 7.6 della deliberazione 102/2016/R/com, infine, viene dato mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché proceda, con propria determinazione, alla standardizzazione degli scambi informativi relativi alla messa a disposizione dei dati di misura rilevati in occasione della voltura;
- le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione indicano, al comma 7.2, lettera b), che i tracciati informativi approvati devono essere adottati al più tardi entro sessanta giorni solari dalla data di pubblicazione degli stessi.

Ritenuto che:

- in seguito all'approvazione delle deliberazioni 100/2016/R/com e 102/2016/R/gas, sia necessario standardizzare i flussi informativi relativi alla messa a disposizione:
 - a) delle autoletture acquisite in occasione di una voltura;
 - b) del dato di misura rilevato dall'impresa di distribuzione in occasione di una voltura e dell'eventuale sua rettifica, a partire da quanto stabilito in tema di standard di comunicazione con riferimento alla messa a disposizione della misura di *switching*;
- al fine di garantire il recepimento dei piani di acquisizione delle misure, migliorativi di quanto previsto in tema di frequenze minime di lettura ai sensi del TIVG (comma 14.2), presentati dalle imprese di distribuzione, sia opportuno aggiornare le Istruzioni Operative ai paragrafi 10.3 e 10.4, nonché i relativi tracciati informativi.

DETERMINA

1. di approvare le "Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di standard di comunicazione per il settore del gas naturale" come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato A), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il documento "Schema XML" come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati A e B, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 19 aprile 2016

Il Direttore: Clara Poletti